

primi appunti dell'intervento svolto nell'incontro "La giornata europea della Giustizia Civile - La motivazione della sentenza civile: il modello emergente dalle recenti modifiche del codice di rito e dalle pronunce della corte di cassazione"

Formazione decentrata del C.S.M. - Milano - 22 ottobre 2012 - Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano

Dr. Gianfranco D'Aietti
presidente del Tribunale di Sondrio

Redazione dei provvedimenti giudiziari civili con il metodo delle "griglie decisionali".

L'incremento della litigiosità e il venir meno di risorse adeguate impongono un cambiamento radicale di mentalità nella metodologia di risoluzione dei conflitti.

Recentemente sono stati fatti vari studi per permettere un miglior raccordo funzionale tra "atti defensionali" e motivazione di provvedimenti giudiziari.

Il metodo che qui si propone è quello di redigere i provvedimenti giudiziari attraverso l'articolazione strutturata dei punti della decisione (con sotto punti) inseriti in una "griglia" a righe orizzontali (ciascuna per un problema affrontato) ed a colonne verticali (ciascuna identificativa di una posizione processuale).

Ecco il modello-base della griglia della decisione:

problema	richieste ed argomenti di XXXX	richieste ed argomenti di YYYY	Decisione del Tribunale

E' un approccio completamente diverso da quello delle prescrizioni per la modellizzazione degli atti defensionali e delle relative decisioni attraverso punti predeterminati (un'elaborazione di tali atti è stata recentemente tentata in gruppi di lavoro degli Osservatori della giustizia).

La metodologia della "griglia" consente, invece, la massima libertà in quanto è vincolata esclusivamente alla capacità di analisi per la strutturazione dei problemi. In buona sostanza difensori e giudici devono impostare (anche con un approccio grafico) gli elementi fondamentali della dialettica e della decisione: tesi, antitesi e sintesi.

Origine dell'idea.

La griglia è stata studiata basandosi su una tecnica informatica: nei sistemi di archiviazione dei c.d. database, i dati strutturati sono organizzati metodologicamente in tabelle "bidimensionali": in pratica divise in righe e colonne = campi e records) .

Riorganizzare i dati della controversia in elementi più ridotti e semplificati, così da poter essere collocati in una griglia, permette di razionalizzare anche la sequenza decisionale.

Il metodo, dopo molti anni di messa a punto (con predisposizione di griglie interne, prodromiche alla decisione) è stato utilizzato dall'autore di queste note (quale presidente del Tribunale di Sondrio) per redigere nel corso del 2012 numerosi provvedimenti giudiziari già formalmente pubblicati. Si allegano alcuni di questi provvedimenti (sentenze ed ordinanze) depositati tra aprile e luglio 2012.

Una spiegazione pratica della griglia della decisione

Nella prima casella a sinistra va inserita una breve descrizione del problema che viene affrontato. Si tratta dell'equivalente del titolo dei paragrafi in cui, spesso, viene articolata la sentenza. La scelta del "titolo" deve consistere in poche parole e ciò in relazione alla ridotta quantità di testo che può essere contenuta nelle caselle affiancate.

La scelta del problema va compiuta possibilmente scindendo il problema generale in sotto problemi, ciascuno con un adeguato livello "di dettaglio".

Nella seconda casella va inserita la richiesta (petitum) e le considerazioni che la sostengono (causa petendi) dell'attore-ricorrente; eventualmente possono essere indicati atto e pagina in cui viene riportata la richiesta. Possono essere indicati brevemente anche gli elementi di prova adottati a sostegno.

Nella terza casella vengono inserite le contrapposte richieste del convenuto-resistente).

Nella quarta casella va inserita la decisione del giudice, che può essere tanto più breve in quanto può anche solo dichiarare di condividere della argomentazioni svolte da una delle parti.

esempio:

Per esempio se si deve affrontare il problema della decadenza della denuncia per vizi in un contratto di fornitura e vi sono state controversie su vari aspetti, anche di fatto, la impostazione non dev'essere come questa

problema	richieste ed argomenti di XXXX	richieste ed argomenti di YYYY	Decisione del Tribunale
Decadenza e prescrizione per omessa denuncia dei vizi e ritardo dell'azione	L'attore sostiene	Il convenuto afferma...	

ma piuttosto scindendo il problema generale in sotto-problemi per ciascuno dei quali vi è una soluzione distinta:

Decadenza per mancata denuncia dei vizi		I convenuto ha eccepito tempestivamente la decadenza per mancata denuncia nei termini	
la data della consegna dell'opera	l'attore sostiene ...	il convenuto sostiene...	il Tribunale individua la data di consegna del manufatto ... alla data del ___ condividendo le considerazioni espresse dall'attore
la denuncia orale in data XX/MM/AAAA	secondo l'attore la prova sarebbe fornita da una telefonata avvenuta...	secondo il convenuto	la prova fornita dall'attore è inidonea in quanto...
l'intervento del convenuto per eseguire riparazioni	l'attore evidenzia che anche in mancanza di denuncia vi sarebbe la prova di un successivo intervento per eseguire riparazioni...		si riconosce che l'intervento attuato il ... (documento N. _) configura una forma di riparazione in garanzia che comporta il riconoscimento dei vizi (equivalente alla tempestiva denuncia Cass. civ., sez. II, 16-07-2002, n. 10288)

Vantaggi

La griglia può essere costruita con uno strumento di facile utilizzazione (tabella di Microsoft Word) ed in possesso di ogni magistrato, senza alcuna necessità di dover adoperare software specifici.

Non vi è alcun vincolo di "modello" imposto, in quanto la articolazione dei problemi può sempre e comunque essere adeguatamente "ingabbiata"(il solo vincolo è la sintesi!).

Il metodo di scomposizione dei problemi impone una sorta di inventario preliminare dei problemi prospettati dalle parti (in termini aziendalistici si parla di una “*check list*”). Si evita il rischio di omettere la pronuncia su taluno dei problemi prospettati dalle parti.

La tecnica della griglia esalta il metodo di rappresentazione dei problemi in “*tesi*”, “*antitesi*”, “*sintesi*”.

Viene resa agevole la lettura immediata e sinottica dei problemi affrontati.

In una serie di incontri con avvocati destinatari dei provvedimenti redatti con tale tecnica è stata segnalata che la chiarezza della rappresentazione è particolarmente apprezzata dai loro clienti-parti che riescono a comprendere molto meglio il senso delle decisioni così strutturate.

Il metodo della griglia può essere efficacemente adoperato anche per valorizzare o svaloriare elementi di fatto (per esempio, confrontare sinotticamente deposizioni controverse di testimoni).

La sinteticità viene virtuosamente indotta dalle contenute dimensione della griglia (che obbliga a “*star dentro*” gli spazi).

La motivazione che fa riferimento alle argomentazioni svolte dalle parti (c.d. “*per relationem*”) si avvale del fatto che le deduzioni svolte sono contenute nel provvedimento stesso; il riferimento, quindi, non è ad elementi “*esterni*” al provvedimento e possono essere superate tutte le obiezioni che vengono mosse alla motivazione di riferimento.

La formalizzazione delle posizioni delle parti consente spesso di smascherare la carenza di molte posizioni difensive che con l'affastellamento della congerie argomentativa coprono la pochezza della ragioni addotte.

Potenzialità future.

1° passo – disponibilità dei files delle parti.

Il metodo della griglia viene potenziato in maniera decisa se il giudice ha la disponibilità dei files degli atti di parte.

Interi “*pezzi*” delle argomentazioni delle parti possono essere inserite, opportunamente sintetizzate, all'interno del provvedimento decisionale, rispettando le affermazioni riportate dalle parti contrapposte.

Non vi sarebbe il pericolo per il giudice di essere accusato di copiare gli atti di parte in quanto riportare interi pezzi delle affermazioni di parte nelle caselle destinate a contenere le affermazioni delle parti, costituisce una forma fisiologica (quasi come se fossero “*virgolettate*”).

Il giudice può sinteticamente dichiarare di aderire ad una delle affermazioni di una delle parti di cui condivide la fondatezza.

2° passo – consegna alle parti di griglie da riempire (in casi non particolarmente complessi ma laboriosi)

I files delle griglie potrebbero essere consegnate, vuote, ai difensori delle parti, che potrebbero riempirle di contenuti.

Tale metodo è stato già utilizzato, in concreto, presso il Tribunale di Sondrio, in cause di famiglia ottenendo la (inizialmente perplessa) adesione dei difensori che hanno ricevuto (in file di Word) una griglia con la prima colonna riempita dei “*titoli*” dei vari problemi che li vedevano contrapposti. Ciascuno di essi ha riempito, poi, la colonna di competenza con le varie affermazioni e richieste.

Ciascuno dei difensori ha poi trasmesso la porzione di griglia (sempre per e-mail) al giudice che ha semplicemente accostato le rispettive colonne ottenendo già belle e pronte, con le espressioni

utilizzate da ciascuna parte, le posizioni e le richieste di ciascuno.

3° passo – adesione volontaristica di tutte le parti ad un metodo di composizione strutturata della controversia (è il più interessante di tutti sotto il profilo dell'evoluzione della cultura giuridica).

Un ulteriore potenziamento del metodo della “griglia” si potrebbe realizzare con una adesione volontaristica dei difensori delle parti ad una strutturazione della controversia per punti.

Si è evidenziato che le regole di formalizzazione degli atti consigliati o proposti dai vari gruppi di lavoro che si sono occupati del problema, non sono facilmente praticabili e finora non hanno avuto alcun pratico seguito o applicazione.

Si propone invece un metodo di strutturazione dei problemi in cui le parti aderiscono semplicemente ad una metodologia, senza che vi siano laboriosi e pedanti schemi e modelli virtuosi a cui dover ottemperare.

Il metodo consiste in ciò: la parte attrice o ricorrente ha il solo onere di impostare le proprie argomentazioni, comprensive di affermazioni di fatto, argomentazioni di diritto e le richieste varie, per paragrafi distinti e separati, ciascuno identificato da una numerazione sequenziale e da una sotto numerazione (per i paragrafi collegati con il primo punto principale) secondo il metodo delle numerazioni dei paragrafi e sotto paragrafi (es. 1.0- 1.1 - 1.2 - 1.2.1- 1.2.2 – 1.2.3 ecc) .

La controparte, solo se intende aderire alla utilizzazione di questa metodologia (e vedremo tra poco quale può essere il “vantaggio” che potrebbe portare alla adesione “volontaria”) non farà altro che rispondere, nel proprio atto difensivo, alla esatta sequenza numerica utilizzata dalla parte che ha introdotto il giudizio. Eventuali problematiche ulteriori e diverse da quelle affrontate dalla parte che ha introdotto il giudizio potranno essere adeguatamente articolate dal convenuto con ulteriori sotto-numerazioni (bis- ter...) sia in sequenza rispetto quelle indicate alla controparte ovvero introducendo delle sub-numerazioni.

Nei successivi atti difensivi ciascuna delle parti argomenterà facendo riferimento, in maniera speculare, alle numerazioni utilizzate dalla controparte nei primi atti difensivi. Se il convenuto ha introdotto un punto 1.2.1 bis, l'attore dovrà rispondere a quel punto, rispettando la sequenza degli argomenti.

In tal modo gli atti difensivi si vengono a “costruire” in via progressiva, facendo riferimento ad una struttura numerica convenzionalmente univoca (ma non rigida) e sono caratterizzati da una strutturazione incrementale.

Si viene a costruire, per ciascuno dei punti in cui le parti controvertono, una sorta di griglia ideale in cui è molto più facile raccapazzarsi ed individuare in maniera univoca gli elementi della controversia. In tal modo il giudice potrà crearsi una griglia dei punti della controversia ed inserire nella parte finale la sua decisione, anch'essa identificata con i medesimi punti, sotto punti e numerazione corrispondenti.

Gli incentivi per le parti.

L'adesione volontaristica alla strutturazione deve, ovviamente, comportare un qualche vantaggio per le parti che vi danno adesione.

Il vantaggio che gli uffici giudiziari possono assicurare alle parti è la seguente: alle cause così strutturate, in seguito ad una conferenza dei giudici ed un provvedimento organizzativo presidenziale, viene assicurata una corsia privilegiata per i tempi della decisione.

Si tratta di una soluzione organizzativa che è ampiamente giustificata dalla maggiore capacità di risposta giudiziaria a fronte di una strutturazione della controversia a cui le parti hanno prestato adesione.

L'adesione volontaristica viene, quindi, indotta da un vantaggio che le parti possono perseguire con una priorità dei tempi della decisione.

Si tratta di un circuito virtuoso che potrebbe davvero innovare profondamente il costume giudiziario, senza modifiche legislative, con strumenti di poco costo ed alla portata di tutti gli

operatori del diritto.

Svantaggi e limiti delle griglie

La metodologia ha, ovviamente, i suoi punti negativi che vanno segnalati.

Vi è il problema di identificare terminologicamente la questione o il punto da affrontare in una riga e distinguerlo da altri problemi correlati che potrebbero essere inseriti in righe diverse; occorre impostare una gerarchia di questioni.

Vi potrebbe essere una certa difficoltà dell'estensore del provvedimento di sintetizzare la decisione (con motivi della decisione e decisione) in una ristretta casella.

Vi sono dei limiti dimensionali con le cause con pluralità di soggetti con posizioni differenziate. Sarebbe anche bello strutturare il problema in molte più colonne, ma i tradizionali limiti di spazio di un foglio A4 non lo consentono.

L'ideale sarebbe avere tre colonne per ciascuna parte in cui, al posto di una sola colonna, si distinguono le ragioni poste a fondamento della pretesa, il petitum immediato e gli elementi di prova favorevoli. Ma la sintesi indotta dalla griglia costringe a fondere tutte le argomentazioni della parte in una sola colonna.

Tale metodo più esteso, però può essere utilizzato in una griglia più ampia ad uso interno del giudice. La cosa importante è che il lavoro eventualmente realizzato con una griglia a più colonne può essere facilmente recuperato per la stesura finale con una "fusione" di più colonne in una sola colonna.

Una articolazione di un ragionamento complesso non può essere in taluni casi, racchiuso in una casella di dimensioni ridotte.

In tali casi si può rimediare alla ristrettezza dimensionale, unificando le quattro caselle in una unica casella grande (che occupa lo spazio relativo) ed in cui la espressione linguistica possa articolarsi in maniera più estesa.

esempio:

problema	richieste ed argomenti del reclamante	richieste ed argomenti dei reclamati	Decisione del Tribunale collegiale
carezza di legittimazione della società Xxxxx per il sequestro	l'unico interlocutore sarebbe il ZZZZZ che ha emesso gli assegni sul suo conto personale	vi è un interesse "concreto"	l'eccezione di "carezza di legittimazione" della Xxxxx non è condivisa in quanto il ricorso per sequestro è stato proposto sia dal garante ZZZZZ, ma anche dalla White & Green, con riferimento al rapporto principale obbligatorio oggetto della contestazione
Sulla non esperibilità dell'azione proposta di sequestro giudiziario	il sequestro giudiziario sarebbe inammissibile in quanto non si verterebbe in tema di "controversa la proprietà o il possesso"	il sequestro giudiziario sarebbe ammissibile anche a tutela di controversie di natura contrattuale	il Collegio condivide la soluzione offerta da Cass. civ., 23-11-1991, n. 12595 secondo la quale: <i>Poiché la finalità del sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 670, n. 1, c.p.c. è quella di assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruibilità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati di quegli stessi beni sul quali è stato autorizzato e posto il vincolo, il sequestro giudiziario non può avere ad oggetto una ragione di credito su somme di danaro, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna.</i>
Decisione del Tribunale collegiale Il Collegio afferma che il sequestro giudiziario è strumento del tutto inutilizzabile per realizzare una tutela del garante di pagamento (tale è la posizione del ZZZZZ) a fronte di un asserito inadempimento affermato dalla White & Green; le argomentazioni svolte dalla parte reclamante (da pag. 9 a pag. 12 del reclamo) sono condivise dal Collegio e qui richiamate nel loro sviluppo argomentativo. Cosa diversa sarebbe stata chiedere il sequestro conservativo; ma tale diversa domanda era soggetta ad una serie di presupposti e condizioni che le parti ricorrenti (pericolo di ritardo, timore di perdere la garanzia generico del credito), però, non hanno prospettato né dimostrato. Il giudice del procedimento cautelare, nella situazione prospettata, non avrebbe dovuto emettere il "sequestro giudiziario" degli assegni consegnati in garanzia di pagamento della fornitura e tantomeno nominare un C.T.U. per svolgere una indagine sugli asseriti vizi della fornitura stessa. Infatti la controversia potenziale riguardava la sussistenza o meno dei vizi della fornitura e la conseguenza sulle obbligazioni delle parti, ma non la proprietà ed il possesso "degli assegni" la cui consegna era a garanzia del pagamento. Va evidenziato che nel ricorso per sequestro degli assegni, non viene mai dedotta la nullità del patto di garanzia			

Il testo contenuto nelle caselle se eccede la fine della pagina viene riportato automaticamente all'inizio della pagina successiva con una separazione, in due porzioni, della riga ideale. Una parte di testo rimane nella pagina precedente ed un'altra in quella successiva.

Va anche riconosciuto che dal punto di vista della "estetica" giudiziaria la decisione realizzata con la griglia è decisamente più brutta di quella tradizionale. La realtà in cui ci troviamo, però, impone la adozione di mezzi di gestione dei provvedimenti decisorii che li rendano più funzionali, anche se meno dotti e raffinati.

In buona sostanza va valorizzato il vantaggio della sintesi, a discapito della esteticità.

Vantaggi anche per la didattica.

In una prospettiva di aggiornamento dei metodi dell'insegnamento giuridico, i docenti potrebbero fornire ai discenti atti defensionali delle parti (presi da processi reali) e chiedere di ingabbiare i fatti ed i problemi in griglie, così che il discente costruisca le prime tre colonne; si tratterebbe di una sorta di *certamen*, per valutare la maggiore o minore validità della capacità di analizzare i problemi.

Si potrebbe, così, testare e migliorare la capacità di strutturazione dei problemi, indipendentemente dalla successiva decisione degli stessi (anche se spesso la strutturazione riesce tanto meglio quanto si sia in grado di prospettare ed impostare la decisione).

Gianfranco D'Aietti

R.G.C. 841-2010

Repubblica Italiana

Tribunale di Sondrio

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Sondrio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Gianfranco D'Aietti

Presidente relatore ed estensore

Dott. Barbara Licitra

Giudice

Dott. Luca Fuzio

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura promossa con ricorso depositato in data 16/06/2010
da

YYYYY YYYYY

nato a Ardenno (SO) il NN NN NNNN
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Gerosa.

RICORRENTE

nei confronti di

XXXXXX Xxxxxx

nata a Castione Andevenno (SO) il NN NN NNNN;
rappresentata e difesa dall'avv. Marino Libera

RESISTENTE

oggetto del processo: cessazione degli effetti civili del matrimonio

Precisazione delle conclusioni: per ILLARIO:

YYYYY YYYYY ribadendo la sua disponibilità a mettere a disposizione della signora Xxxxxx una somma di denaro sostitutiva dell'assegno periodico di mantenimento, ex art. 5 L. 898/1970, secondo la quantificazione che il Tribunale vorrà farne a' sensi di legge, così precisa le proprie CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale: DATO ATTO CHE - la ex casa coniugale in Ardenno, Via Valeriana è di esclusiva proprietà del sig. Illario; - i figli Matteo e Daniela sono maggiorenni e da tempo economicamente autosufficienti; - la sig.ra Xxxxxx gode di un cospicuo patrimonio personale; DISPORRE La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. REVOCARE Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla moglie. Altresì REVOCARE Gli assegni di mantenimento posti a carico di YYYYY YYYYY eventualmente determinando la somma forfetariamente dovuta alla moglie ex art. 5 L. 898/1970. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Precisazione delle conclusioni: per XXXXXX

Confermare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla convenuta, nonché l'assegno mensile determinato a verbale d'udienza presidenziale.

Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16/06/2010 YYYYY YYYYY propose

Tribunale di Sondrio

domanda di divorzio; espose di aver contratto matrimonio con XXXXXX Xxxxxx e chiese che il Tribunale emettesse, ai sensi dell'art.8 n.13 della legge 6.3.87 n.74, pronunzia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato il giorno 12/03/1983 in Castione Andevenno con il rito concordatario

A tale scopo espose che:

- dal matrimonio erano nati 2 figli entrambi maggiorenni ed autosufficienti;
- i coniugi erano comparsi il 21/09/2010 innanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio e si erano separati in data in forza di sentenza in sede contenziosa del Tribunale;
- i coniugi non si erano più riconciliati, dall'epoca della loro comparizione all'udienza presidenziale e non avevano più ripreso, neppure momentaneamente, la convivenza coniugale.

Chiese che venisse revocata sia l'assegnazione della casa coniugale alla moglie (i figli erano divenuti maggiorenni ed autosufficienti) sia gli assegni di mantenimento per la moglie ed i figli.

La parte resistente si è costituita non contestando l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di scioglimento degli effetti civili, ma ha svolto una serie di considerazioni in merito alle richieste della parte ricorrente. Ha evidenziato la lunga conflittualità giudiziaria che ha caratterizzato il periodo di separazione (sei distinte vicende ex art. 669-quater e 710 cod. proc. civ.)

I coniugi sono comparsi avanti al Presidente ed il tentativo di conciliazione esperito non ha sortito esito positivo circa le condizioni del divorzio.

Il presidente ha dato i provvedimenti provvisori confermando l'assegnazione della casa coniugale alla moglie (sotto il profilo che la figlia convivente Daniela non era autosufficiente) ed aumentando leggermente l'assegno mensile a favore della stessa (350,00 euro mensili in considerazione del fatto che la moglie non lavorava ed aveva subito un importante intervento chirurgico).

Nella fase contenziosa sono stati acquisiti documenti relativi all'attività lavorativa della figlia Daniela.

Successivamente nell'udienza del 23/03/2012 le parti hanno precisato le conclusioni.

La causa è stata, quindi, trattenuta dal Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso della parte ricorrente va accolto ed il Tribunale emette pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione in copia autentica dell'atto rilasciato dal Comune di Castione Andevenno.

Dalla documentazione prodotta dalle parti si rileva, inoltre, che i coniugi il giorno erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio il 18 dicembre 2002 e che la procedura si è conclusa con sentenza di separazione giudiziaria. La domanda di divorzio è stata presentata dopo il decorso di tre anni dall'udienza presidenziale e la separazione è stata ininterrotta in assenza di contrarie risultanze, ai sensi dell'art. 5 legge 74/87.

Il decorso del termine di legge e la volontà manifestata dalle parti di porre

Tribunale di Sondrio

termine alla loro esperienza coniugale, escludono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.

Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.

Le parti controvertono sulle condizioni divorzili.

I problemi da risolvere sono indicati nella griglia (righe e colonne) che segue e che costituisce forma “strutturata” e sintetica della decisione.

Nella prima colonna è indicato il “titolo” del problema affrontato; nella seconda le richieste e le argomentazioni della parte ricorrente; nella terza quelle della parte resistente e nell’ultima colonna è indicata la decisione assunta dal giudice.

problema	richieste ed argomenti di YYYYY	richieste ed argomenti di XXXXXX	Decisione del Tribunale
l'autonomia reddituale dei figli	entrambi i figli ormai sono laureati e percepiscono redditi adeguati	la figlia Daniela avrebbe redditi inadeguati e solo il computo degli straordinari eleva il suo stipendio	Il figlio è autonomo e vive fuori casa. La figlia Daniela è anche lei laureata ed anche autonoma in quanto le buste paga (credito Valtellinese), prodotte solo su ordine del giudice, indicano cifre mensili decisamente adeguate (tra € 1300 ed 1500 mensili).
assegnazione e della casa coniugale	chiede la revoca	chiede la conferma	L'assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del marito a seguito dello scioglimento della comunione) va revocata in conseguenza della raggiunta indipendenza economica della figlia convivente Daniela.
redditi della moglie	il marito riconosce che la moglie non lavora, ma valuta tale situazione come una libera scelta dalla stessa.	evidenza di aver fatto occasionalmente lavori umili (assistenza a malati) per avere un minimo reddito da consentirle di vivere; evidenza la impossibilità di proseguire per gravi ragioni di salute, documentate.	Il Tribunale riconosce che la capacità di reddito della moglie è quasi nulla (ormai ha 51 anni ed è seriamente pregiudicata nella sua salute). Qualche suo lavoro (in nero) come assistenza domiciliare le permette di percepire importi decisamente bassi (200-300 euro al mese). La mancanza di reddito a cui si aggiunge la necessità, in seguito alla revoca della assegnazione della casa coniugale, della necessità di procurarsi un alloggio, comporta il riconoscimento della sua grave inadeguatezza di reddito

Tribunale di Sondrio

Patrimonio della moglie	sostiene che la moglie abbia un patrimonio immobiliare (fondo edificabile in Ardenno, di un valore non inferiore ad € 39.200,00) e mobiliare (conguagli in sede di divisione degli immobili in comunione con il marito)	sostiene la non rilevanza di tali elementi patrimoniali in quanto si tratta di beni non sopravvenuti, ma già esistenti in costanza di matrimonio.	Il Tribunale ritiene che si tratta di beni di modesta entità patrimoniale che non permettono di effettuare una valutazione prognostica di una qualche idoneità ad assicurare alla moglie un sostentamento per il resto della sua vita. La loro valorizzazione non vale ad escludere un assegno divorzile adeguato alle capacità reddituali e patrimoniali del marito.
Redditi del marito	Ha prodotto il CUD degli ultimi tre anni ed il mod. 730 del 2010 (imposta 2009)	Sostiene che i redditi del marito sono	Il marito è lavoratore dipendente ed i suoi redditi nel 2009 appaiono mediamente collocati su un importo mensile (su 12 mesi) netto di circa € 2200,00 (netto annuale di € 27.000, mod. 730 per il 2010).
Assegno divorzile	chiede di non essere tenuto a versare alcun assegno divorzile; in subordine chiede che venga determinato in una cifra una-tantum ex art. 5 L.898/1970	Richiede sia la assegnazione della casa che un assegno divorzile di misura pari a quanto fissato in udienza presidenziale.	Va riconosciuto un assegno divorzile alla moglie ed a carico del marito. (vedi motivazione nel riquadro sottostante)
segue Assegno divorzile	<p>La grande differenza di redditi tra quelli del marito e quelli occasionali e minimi della moglie (il marito non ha fornito e neppure proposto di fornire alcuna prova dei redditi della moglie), la durata del matrimonio (oltre 30 anni), l'età della moglie (51 anni e non 29!), la proprietà di immobili abitativi per lui e la mancanza di alloggio per lei, l'attività sostanziale di "casalinga" della moglie negli anni di matrimonio con scarse capacità di trovare una occupazione, importa che il marito, in base ad i parametri di riferimento di questo Tribunale dovrebbe contribuire al sostentamento della moglie con un assegno divorzile mensile di almeno 6.000,00 euro all'anno che costituisce il contributo assolutamente minimale dell'ex marito (meno di 1/4 del suo reddito) per consentire alla ex moglie, priva di redditi, di continuare a vivere appena dignitosamente, tanto più che ora è privata della abitazione, finora utilizzata assieme con la figlia Daniela.</p> <p>Tale assegno divorzile va determinato, in concreto, in 440,00 euro mensili, cifra che va calcolata tenendo conto del <i>petitum</i> della Xxxxxx nella domanda introduttiva e nella memoria ex art. 183 6° comma n. 1 cod. proc. civ. (aumentare di 200,00 euro l'assegno di mantenimento che era stato fissato, nel 2007, in 240,00 euro); va notato che la precisazione delle conclusioni (con riferimento alla cifra inferiore fissata nel provvedimento presidenziale) aveva come suo presupposto il concorrente mantenimento del godimento della casa coniugale.</p> <p>La corresponsione in unica soluzione (con capitalizzazione anticipata) come richiesto dal marito, non può essere disposta, in quanto non vi è l'accordo "congiunto" per tale modalità</p>		

Tribunale di Sondrio

spese del giudizio	chiede la condanna della controparte al pagamento	chiede la condanna della controparte al pagamento	Le spese vengono interamente compensate tra le parti in relazione alla reciproca soccombenza (la moglie quanto alla revoca dell'assegnazione della casa, il marito quanto al riconoscimento di un assegno divorzile).
--------------------	---	---	---

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto in data 16/06/2010 così provvede:

- 1) dichiara cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il rito concordatario il 12/03/1983 in Castione Andevenno tra ILARIO YYYYYY e XXXXXX Xxxxxx e trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio Parte II, serie A n. 2, anno 1983;
 - 2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castione Andevenno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
 - 3) revoca l'assegnazione della casa coniugale al coniuge Xxxxxx Xxxxxx in quanto la figlia convivente è maggiorenne ed ha raggiunto una adeguata autonomia di reddito;
 - 4) pone a carico di YYYYYY YYYYYY un assegno divorzile a favore di Xxxxxx XXXXXX di euro 440,00 (quattrocentoquaranta/,00) mensili a decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione della presente pronuncia, oltre rivalutazione ISTAT a decorrere da un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione.
 - 5) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
- Sondrio, 26 giugno 2012

IL PRESIDENTE est.



Tribunale di Sondrio

ORDINANZA

Separazione

Procedimento contenzioso n. NN-2012

Ricorrente:YYYYY Aaaaa Aaaaa, assistita dall'avvocato Silvia Conte

Resistente:XXXXX Xxxxxx Alberto, assistito dall'avvocato Sala Ronchi.

Il presidente dott. D'Aietti, scioglimento della riserva di cui sopra così provvede:
i problemi da disciplinare (limitatamente a quanto articolato nelle note riepilogative autorizzate) sono indicati nella griglia che segue e nell'ultima colonna è indicata la decisione assunta dal giudice.

problema	richieste ed argomenti LEI	richieste ed argomenti LUI	Decisione del Presidente del Tribunale
accertamenti neuropsichiatrici	1) conferire incarico al dr. Giuseppe Terranova, neuropsichiatra infantile in servizio presso l'Ospedale di Sondrio, di proseguire gli accertamenti neuropsichiatrici e di effettuare anche quelli emotivo-psicologici sulla minore XXXXX KKKKK al fine di verificare le cause del disagio manifestato dalla bambina e con l'esplicito incarico terapeutico di aiutarla a superare questa fase;	adesione ad una valutazione neuropsichiatrica ed emotiva della minore da affidarsi al Dott. Terranova, che ha già incontrato la bambina.	il presidente, sull'accordo delle parti, conferisce incarico al dr. Giuseppe Terranova, neuropsichiatra infantile in servizio presso l'Ospedale di Sondrio, di proseguire gli accertamenti neuropsichiatrici e di effettuare anche quelli emotivo-psicologici sulla minore XXXXX KKKKK al fine di verificare le cause del disagio manifestato dalla bambina e con l'esplicito incarico terapeutico di aiutarla a superare questa fase. Il dott. Terranova negli accertamenti diagnostici e terapeutici terrà in debita considerazione le relazioni svolte dai servizi sociali.
ctu psicodiagnostica e delle capacità genitoriali	2) come suggerito dai Servizi Sociali, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare le capacità genitoriali di entrambi i coniugi, tenuto conto anche del rispettivo contesto familiare, con espresso incarico di regolamentare gli incontri tra il padre e la minore, eventualmente con passaggi graduali;	venga disposta una CTU volta ad una valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali dei sigg. XXXXX e YYYYY e ciò al fine di esprimere un parere in merito alla collocazione più opportuna per Ainhoa ed alle modalità di rapporto con l'altro genitore.	riserva l'affidamento dell'incarico ad un C.T.U. per una indagine sulle capacità genitoriali alla fase del giudizio, una volta terminata la fase presidenziale (che si conclude con la presente ordinanza).

Il Presidente
dr. Gianfranco D'Aietti

problema	richieste ed argomenti LEI	richieste ed argomenti LUI	Decisione del Presidente del Tribunale
frequentazioni	<p>3) in attesa che il CTU regolamenti tali incontri tra il padre e la minore, gli stessi proseguiranno con le modalità da ultimo attuate, cioè due pomeriggi alla settimana dall'uscita dall'asilo (ovvero dalle ore 14,00 nel periodo di chiusura dell'asilo) sino alle ore 19,00; il sig. XXXXX andrà a prendere la figlia presso la residenza coniugale e lì la riaccompanied, senza entrare, ma suonando al campanello dello stabile; i pomeriggi della settimana (che possono ricadere anche di sabato o di domenica) verranno preventivamente concordati tra i coniugi, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e con le esigenze della minore; in caso di mancato accordo, i pomeriggi saranno quelli che il Presidente vorrà fissare.</p>	<p>Quanto sopra esposto si chiede che vengano disposte le modalità ed i tempi di visita richiesti in comparsa di costituzione come di seguito modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 15.45 alla domenica sera alle ore 20.00 prelevandola direttamente a scuola o nei giorni di vacanza presso l'abitazione materna ed ivi riportarla alla domenica; -il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 15.45 sino alle ore 20.00, prelevandola direttamente a scuola o presso l'abitazione materna ove verrà riaccompanied; -durante le vacanze di Natale, per metà del calendario scolastico delle stesse indicativamente dal 23/12 al 29/12 e dal 30/12 al 6/1, alternando con la madre di anno in anno il periodo comprendente Natale e quello comprendente il Capodanno; -per le ulteriori festività religiose e non durante l'anno (Pasqua, c.d. ponti, etc..) secondo il principio dell'alternanza ed una suddivisione paritaria dei giorni; -durante le vacanze estive decorrenti indicativamente dal 15\6 al 10\9 per un periodo di gg.30 di cui continuativi non meno di gg. 15, periodi da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno ed in mancanza di accordo comunque dal 1\8 al 15\8 e dal 1\7 al 15\7; <p>Con espressa previsione di poter recuperare nelle giornate immediatamente successive alla guarigione i giorni di visita persi a causa di malattia della minore.</p>	<p>preliminarmente vanno regolate le frequentazioni del padre con la figlia con una molto maggiore intensità di tempi in relazione al fatto che non sono apparsi sussistenti situazioni che possano configurare una qualche preoccupazione.</p> <p>Incontri infrasettimanali:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il padre terrà con sè la bimba il martedì ed il giovedì dall'uscita dell'asilo o comunque dalle ore 15.45 sino alle ore 19.00, prelevandola direttamente a scuola o presso l'abitazione materna ove verrà riaccompanied; <p>incontri del fine settimana il padre potrà tenere con sè la figlia a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita dell'asilo o comunque dalle ore 15.45 alla domenica sera alle ore 20.00 prelevandola direttamente a scuola o nei giorni di vacanza presso l'abitazione materna ed ivi riportarla alla domenica</p> <p>Il sig. XXXXX andrà a prendere la figlia presso la abitazione della madre e la riaccompanied, senza entrare nello stabile, ma suonando al campanello. La madre è tenuta a cooperare accompagnando la figlia fino alla strada per incontro con il proprio marito evitando assolutamente alla presenza della bambina di fare alcuna polemica o commento negativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> -durante le imminenti vacanze estive il padre potrà tenere con sè la piccola per complessivi 12 giorni, diviso in due periodi non continuativi di cui uno di 8 giorni continuativi <p>In mancanza di accordo tra i genitori sulla scelta, i periodi vengono fissati dal Presidente nei giorni dal 5 agosto al 12 agosto e dal 27 agosto al 31 agosto., con idonea comunicazione dalla madre del luogo ove la piccola verrà tenuta e con possibilità di almeno una telefonata quotidiana tra la madre e la figlia.</p> <p>riserva la regolamentazione del Natale e Pasqua ad un momento successivo al periodo estivo</p>

problema	richieste ed argomenti LEI	richieste ed argomenti LUI	Decisione del Presidente del Tribunale
sul contributo al manteniment o e	si richiede un aumento del contributo mensile	Si chiede che vengano confermati i provvedimenti Presidenziali in data 13.03.2012 che dispongono che il marito per il mantenimento della figlia versi alla moglie la somma mensile complessiva di €350,00= con rivalutazione Istat dall'anno successivo.	Si conferma il provvedimento già emesso il 13-3-2012 (350 euro mensili)
spese straordinarie		In parziale modifica dei provvedimenti Presidenziali in merito alle spese straordinarie (retta mensile dell'asilo ammontante a circa €75,00= al mese, spese mediche, corsi extra- scolastici, etc) per la figlia che devono essere preventivamente concordate e successivamente documentate dal genitore che le abbia sostenute, si chiede che vengano poste a carico di entrambi i genitori nella misura paritaria del 50%.	si conferma il provvedimento presidenziale del 13-3-2012
provvedimen ti sanzionatori		alla luce dei comportamenti della madre e dei reiterati episodi in cui la stessa ha impedito unilateralmente lo svolgimento degli incontri padre e figlia, di fatto impedendo l'esecuzione degli stessi nelle modalità di cui ai provvedimenti Presidenziali già adottati, vengano sin d'ora disposti i provvedimenti più opportuni a che ciò non si ripeta anche disponendo a carico della sig.ra YYYYYY i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 709 ter c.p.c. in caso di reiterata inadempienza e/o violazione	il Presidente attribuisce ai Servizi Sociali (Ufficio di piano di Morbegno) l'incarico di poter impartire concrete e singole disposizioni di dettaglio sia di seguire ancora il nucleo familiare sia di disciplinare i futuri incontri del padre con la figlia. Il Presidente ammonisce la signora : Aaaaa Aaaaa YYYYYY di cooperare a favorire la serenità degli incontri tra il padre e la figlia; l'avverte che per ciascun ogni episodio (debitamente accertato) di violazione delle regole dettate dal presidente del Tribunale e quelle integrative impartite dei Servizi sociali le verrà inflitta una sanzione di euro 100,00 a favore della Cassa delle ammende.

In seguito alle decisioni assunte con la presente ordinanza il Presidente dichiara cessata la fase presidenziale;

Applicati gli artt.708 e 709 cod. proc. civ., nomina quale giudice istruttore se stesso;
fissa l'udienza di comparizione e trattazione di cui all'art.183 cod. proc. civ. per **il giorno 25 settembre ore 15,00** (tempo dedicato 40 minuti). .

Assegna, altresì, a parte ricorrente termine di gg.30 antecedenti l'anzidetta udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa con i contenuti di cui all'art. 163 terzo comma nn. 2), 3), 4), 5), 6) cod. proc. civ., nonché termine di gg.10 antecedenti la medesima udienza a parte resistente per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt.166 e 167 1° e 2° comma cod. proc. civ. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Avverte parte resistente che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art.167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Si dispone che il dott. Giuseppe Terranova incaricato degli accertamenti comunichi al Tribunale l'effettuazione degli stessi, senza, però, indicare i risultati di tali accertamenti. Il Tribunale si riserva in una fase successiva di richiedere, se necessario, i risultati diagnostici.

Si dispone che i servizi Sociali di Morbegno forniscano al dott. Terranova la documentazione in loro possesso per una comprensione della vicenda familiare. I servizi sociali relazioneranno (molto brevemente) sugli sviluppi della situazione a questo Tribunale entro il 23 settembre 2012

Dispone che per quella udienza venga convocato quale C.T.U. il dott. **Claudio Marcassoli** a cui verrà affidato l'incarico di valutazione delle capacità genitoriali dei coniugi. Al dottor Marcassoli verranno inviati (almeno 10 giorni prima dell'udienza) a cura della parte più diligente gli atti del procedimento, la copia dei verbali di causa e la copia della relazione di servizi sociali.

Si comunichi alle parti costituite.

Sondrio, 16 luglio 2012

Il Presidente del Tribunale
Dott. Gianfranco D'Aietti

Tribunale di Sondrio

ORDINANZA

R.G.C. NN/2012 separazione giudiziale Alessandra ZZZZZ -Alberto YYYYY -

Il presidente dott. D’Aietti, a scioglimento della riserva di cui sopra così provvede: preliminarmente, in rito, va evidenziato che erano state autorizzate solo brevi memorie riepilogative; di conseguenza non vanno presi in considerazione i documenti depositati da parte YYYYY , assieme alla memoria.

I coniugi concordano circa la separazione giudiziale.

I punti di controversia sono numerosi e devono essere assunti provvedimenti presidenziali provvisori.

I problemi da risolvere sono indicati nella griglia (righe e colonne) che segue e che costituisce forma “strutturata” e sintetica della decisione.

Nella prima colonna è indicato il “titolo” del problema affrontato; nella seconda le richieste e le argomentazioni della parte attrice; nella terza quelle della parte convenuta e nell’ultima colonna è indicata la decisione assunta dal giudice.

problema	richieste ed argomenti di LEI	richieste ed argomenti di LUI	Decisione del Tribunale
responsabilità della separazione			Entrambe le parti si accusano aspramente di colpe reciproche con minuta indicazione di episodi della loro vita, ma non vi è richiesta di addebito (peraltro non valutabile in questa fase presidenziale),
collocazione dei figli	la madre chiede il collocamento dei due gemelli (di 4 anni circa) presso di sé; sarebbe ormai consolidata presso la madre	chiede il collocamento dei due figli presso di sé evidenziando la sua piena disponibilità e capacità di accudimento.	i figli vanno affidati congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, sia per la giovanissima età dei bimbi, bisognevoli di presenza materna, sia per il mantenimento di una indispensabile stabilità ambientale fonte di equilibrio emotivo e comportamentale
redditi	evidenzia un reddito imponibile del marito nel 2010 di 42.000 euro che ingiustificatamente ed artificialmente si sarebbe ridotto nel 2011 a 17.200 euro. evidenzia che il marito svolge l’attività di farmacista nella farmacia del padre (impresa familiare)	il marito produce la serie storica dei redditi dal 2007 ed evidenzia come il reddito del 2010 sia stato una anomalia. Indica che la riduzione del reddito nel 2011 sarebbe effettiva.	Effettivamente il reddito del 2010 non può essere valutato come reddito normale (la giustificazione fornita appare verosimile); ma anche la riduzione del 2011 va ritenuta “anomala”. Va fatta la media degli ultimi anni precedenti al 2010. Vanno condivise le considerazioni del difensore della moglie. La media si aggira intorno ai 32.000 euro lordi per circa 2300 euro netti al mese di media. Sulla base di tale importo vanno elaborati i conteggi.

Il Presidente
dr. Gianfranco D’Aietti

problema	richieste ed argomenti di LEI	richieste ed argomenti di LUI	Decisione del Tribunale
il mutuo gravante sul marito	La moglie afferma che il mutuo, contratto per l'acquisto di un immobile, non può incidere sugli obblighi di mantenimento del padre nei confronti dei figli.	Il marito sostiene la esistenza del mutuo , contratto prima della separazione e la incidenza del mutuo sui suoi redditi effettivi.	Il Tribunale decide che è ingiustificato addurre un mutuo (finalizzato ad un accumulo patrimoniale, per acquisto di una casa) per ridurre il reddito disponibile per il mantenimento dei figli. Il Tribunale non considera il mutuo per valutare l'entità del reddito disponibile del marito
assegno di mantenimento per i figli	la moglie chiede un assegno per i figli di 1400 euro mensili.	il marito offre 300 euro al mese	In relazione ai redditi provati e ritenuti disponibili, il marito deve contribuire alle esigenze dei due figli con poco meno di un quarto dei suoi redditi disponibili; l'assegno di contributo al mantenimento dei figli viene fissato dal Tribunale in 600 euro mensili per il mantenimento dei due figli. La decorrenza è dal mese di luglio 2012. Il versamento deve essere fatto entro il giorno 31 di ogni mese.
frequenzazioni del padre per il fine settimana	La madre prospetta che il padre possa prendere con sé i gemelli ogni due settimane	Il padre concorda per la frequentazione a settimane alternate	Non vi è controversia sul punto. La frequentazione avverrà a settimane alterne.
durata della permanenza dei figli presso il padre nel week end	per favorire una disciplina (impegni scolastici) dei bambini la madre vorrebbe una permanenza dal presso il padre limitati:dalle ore 17.00 del venerdì e ritorno alla casa materna il lunedì mattina alle 8,00	il marito evidenzia che l'impegno educativo dei due gemelli potrebbe essere più elastico e propone di riconsegnare i bambini alla madre il lunedì alle ore 20,00. Segnala che i bambini (gemelli) hanno tre anni di età, non hanno obblighi scolastici e l'interesse preminente deve essere quello ad un contatto soddisfacente con entrambi i genitori, piuttosto che adempimento di doveri formativi. I viaggi tra Como e Lanza da venerdì e domenica sera verrebbero attuati nei momenti di maggior traffico settimanale con disagio dei bambini	Si ritiene equilibrato per il benessere dei bambini che essi possano trascorrere con il padre ogni due settimane un periodo più lungo di quello "tradizionale" tra coniugi separati. La disponibilità del padre vi è, la loro età lo permette (non hanno obblighi scolastici ed appare irrilevante la "continuità didattica" dedotta dalla madre) tanto più che la distanza elevata (si tratta di una scelta della madre) non permette al padre una frequentazione infrasettimanale.
luogo di riconsegna dei figli alla madre	la madre pretende che il padre li riaccompagni a Como. Evidenzia che ha dei problemi che le impediscono di guidare.	il padre chiede che la madre li vada a prendere a Sondrio il lunedì sera. Evidenzia che la scelta della moglie di assumere un lavoro a Como è stato da lui subito e non condiviso.	La pretesa del padre non è accoglibile. Si condividono al considerazioni della Cavalleri. Il padre avrà l'onere di riaccompagnare i gemelli a Como la sera del lunedì.

problema	richieste ed argomenti di LEI	richieste ed argomenti di LUI	Decisione del Tribunale
spese straordinarie	chiede una ripartizione al 50%	si offre di pagare un terzo delle spese straordinarie.	tra i coniugi, che hanno redditi sostanzialmente equivalenti, vanno ripartite al 50% tutte le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario, scolastiche e ricreative, purché previamente concordate e documentate;
Natale, Capodanno e Pasqua	- Durante le vacanze di Natale trascorreranno con la madre sino al 31.12 e con padre sino al 6.01, alternati di anno in anno - Durante le vacanze Pasquali dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua con la madre e dal lunedì di S. Angelo al mercoledì con il padre alternati di anno in anno.	- i figli trascorreranno, ad anni alterni, le vacanze di Natale con uno dei genitori dal giorno 23/12 al 31/12 e con l'altro dall'1/1 al 6/1 successivo; per l'anno 2012 il primo periodo spetterà al padre; - i figli, durante il periodo pasquale, staranno, ad anni alterni, con uno dei genitori dal giovedì santo alla domenica di Pasqua e con l'altro dal lunedì dell'Angelo al successivo mercoledì; per l'anno 2013 il primo periodo spetterà al padre;	vi è accordo . per l'anno 2012 il primo periodo spetterà alla madre vi è accordo. per l'anno 2013 il primo periodo spetterà al padre.
vacanze estive	- Durante le vacanze estive trascorreranno con il padre una settimana a giugno ed una settimana ad agosto.	- i figli trascorreranno con il genitore non convivente, 28 giorni, anche non consecutivi, da determinarsi di comune accordo entro la fine del mese di aprile;	i figli trascorreranno con il padre, tre settimane, anche non consecutive, da determinarsi di comune accordo entro la fine del mese di aprile
Vacanze estive 2012	nella memoria riepilogativa la Cavalleri ha riferito che le parti si sarebbero accordate. Il padre ha chiesto di avere i figli una settimana in settembre dal 7 al 16. In agosto la madre si assenterà dal 17 al 2 settembre.	L'YYYYY richiede di poter tenere con sé i propri figli per una settimana nel mese di agosto - scelta in modo tale da non interferire con il periodo di ferie (a oggi non comunicato) della ricorrente – nonché nella settimana 7/9/2012 – 16/9/2012.	Il padre è autorizzato, per le vacanze estive 2012, a tenere i figli tra il 6 ed il 12 agosto (oltre al periodo dal 3-5 agosto) ed dal 7/9/2012 al 16/9/2012.
assegnazione vettura	richiede l'intestazione di una delle due automobili in capo alla sig.ra ZZZZZ con valutazione delle vetture e conguaglio in denaro.		Il Tribunale non ritiene di poter provvedere, nell'ambito del procedimento di separazione, su tale aspetto meramente patrimoniale-divisionale.
arretrati dell'assegno di mantenimento	chiede la corresponsione per il passato delle somme non versate		Non è possibile alcuna condanna in sede di provvedimenti presidenziali
C.T.U. volta a valutare la capacità genitoriale		chiede disporsi CTU psichiatrica sui coniugi e sui minori, volta a verificare l'idoneità dei primi a svolgere il ruolo genitoriale, a individuare le condizioni di collocamento dei figli più idonee per questi ultimi e le modalità di esercizio del diritto di visita per il genitore non convivente.	Un tale accertamento andrà riservato, se veramente necessario, alla successiva fase contenziosa.

Applicati gli artt.708 e 709 cod. proc. civ., nomina quale giudice istruttore **la dott.ssa Barbara Licitra;**

fissa l'udienza di comparizione e trattazione di cui all'art.183 cod. proc. civ. per il giorno **14 novembre 2012 ore 11,00** .


Assegna, altresì, a parte ricorrente termine di gg.30 antecedenti l'anzidetta udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa con i contenuti di cui all'art. 163 terzo comma nn. 2), 3), 4), 5), 6) cod. proc. civ., nonché termine di gg.10 antecedenti la medesima udienza a parte resistente per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt.166 e 167 1° e 2° comma cod. proc. civ. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Avverte parte resistente che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art.167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Si comunichi urgentemente alle parti costituite.

Sondrio, 29 luglio 2012

Il Presidente del Tribunale
Dott. Gianfranco D'Aietti



R.G.C. nnn-2012



Tribunale di Sondrio

Il Tribunale di Sondrio, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati

dott. Gianfranco D'Aietti.....Presidente relatore ed estensore
dott. Fabrizio Fanfarillo.....Giudice
dott. Luca Fuzio.....Giudice

ha emesso la presente ordinanza

nel procedimento di reclamo al Collegio ex art. 669-terdecies c.p.c.

proposto da

YYYYY LUCA, titolare dell'omonima ditta individuale,
elettivamente domiciliato in Sondrio, Piazzale Bertacchi n. 80, presso lo studio
dell'Avv. Marcello Caci che lo rappresenta ed assiste, in forza di delega a margine del
reclamo

- ricorrente -

contro

XXXXX s.r.l. (P. IVA 00832190144) in persona del legale rappresentante pro tempore,
corrente in Milano, via San Paolo n. 15

ZZZZZ PAOLO,

entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Passerini in
Chiavenna, via Dolzino n. 103

- resistenti -

avverso l'ordinanza di sequestro giudiziario emessa dal giudice monocratico del
Tribunale di Sondrio il 12.4.2012 nel procedimento cautelare n. 315/11 RG.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DECISIONE

Xxxxxs.r.l. aveva stipulato con Luca Yyyyy un contratto di appalto in data 30.11.2009 avente
ad oggetto la fornitura di materiale edile (lastre).

A garanzia del pagamento della fornitura l'amministratore della società Paolo ZZZZZ ha
rilasciato alcuni assegni postdatati sul conto postale personale con scadenze alle date del
15.02.2011, 15.03.2011 e 15.04.2011, per un importo complessivo di € 34.000,00.

In seguito a ricorso di ZZZZZ Paolo e White & Green, che asserivano che vi fosse una grave
inadempienza nella qualità dei materiali forniti il giudice del Tribunale di Sondrio ordinò il
sequestro giudiziario degli assegni nella detenzione di Luca Yyyyy.

Il sequestro fisico degli assegni non è stato possibile..

Il consulente tecnico di ufficio accertò i difetti e vizi della fornitura ed il giudice confermò il
sequestro degli assegni con ordinanza in data 12.4.2012.

Luca Yyyyy ha proposto reclamo.

Il Tribunale in composizione collegiale ha preso la seguente decisione.

La doglianza di fondo.

Il reclamante sostiene che la contestazione della fornitura e la richiesta di sequestro sono
apparsa strumentali al solo scopo non pagare la fornitura che non presentava vizi.

Il Presidente estensore
dr. Gianfranco D'Aietti

In termini di valori economici il Yyyyy aveva realizzato manufatti per un importo di oltre € 54.000,00 ricevendo unicamente un acconto di € 10.000,00.

I problemi da risolvere sono indicati nella griglia (righe e colonne) che segue e che costituisce forma “strutturata” e sintetica della decisione. Nella prima colonna è indicato il “titolo” del problema affrontato; nella seconda le richieste e le argomentazioni della parte reclamante; nella terza quelle della parte reclamata e nell’ultima colonna è indicata la decisione assunta dal giudice.

Argomentazioni più estese del Tribunale, quando necessarie, vengono sviluppate immediatamente dopo in un riquadro più ampio.

problema	richieste ed argomenti del reclamante	richieste ed argomenti dei reclamati	Decisione del Tribunale collegiale
carenza di legittimazione della società Xxxxxper il sequestro	l’unico interlocutore sarebbe il ZZZZZ che ha emesso gli assegni sul suo conto personale	vi è un interesse “concreto”	l’eccezione di “carenza di legittimazione” della Xxxxxnon è condivisa in quanto il ricorso per sequestro è stato proposto sia dal garante ZZZZZ, ma anche dalla White & Green, con riferimento al rapporto principale obbligatorio oggetto della contestazione
Sulla non esperibilità dell’azione proposta di sequestro giudiziario	il sequestro giudiziario sarebbe inammissibile in quanto non si verterebbe in tema di “controversa la proprietà o il possesso”	il sequestro giudiziario sarebbe ammissibile anche a tutela di controversie di natura contrattuale	il Collegio condivide la soluzione offerta da Cass. civ., 23-11-1991, n. 12595 secondo la quale : <i>Poiché la finalità del sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c. è quella di assicurare l’utilità pratica di un futuro provvedimento decisivo e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo, il sequestro giudiziario non può avere ad oggetto una ragione di credito su somme di danaro, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna.</i>
<p>Decisione del Tribunale collegiale</p> <p>Il Collegio afferma che il sequestro giudiziario è strumento del tutto inutilizzabile per realizzare una tutela del garante di pagamento (tale è la posizione del ZZZZZ) a fronte di un asserito inadempimento affermato dalla White & Green; le argomentazioni svolte dalla parte reclamante (da pag. 9 a pag. 12 del reclamo) sono condivise dal Collegio e qui richiamate nel loro sviluppo argomentativo.</p> <p>Cosa diversa sarebbe stata chiedere il sequestro conservativo; ma tale diversa domanda era soggetta ad una serie di presupposti e condizioni che le parti ricorrenti (pericolo di ritardo, timore di perdere la garanzia generico del credito,), però, non hanno prospettato nè dimostrato.</p> <p>Il giudice del procedimento cautelare, nella situazione prospettata, non avrebbe dovuto emettere il “sequestro giudiziario” degli assegni consegnati in garanzia di pagamento della fornitura e tantomeno nominare un C.T.U. per svolgere una indagine sugli asseriti vizi della fornitura stessa. Infatti la controversia potenziale riguardava la sussistenza o meno dei vizi della fornitura e la conseguenza sulle obbligazioni delle parti, ma non la proprietà ed il possesso “degli assegni” la cui consegna era a garanzia del pagamento.</p> <p>Va evidenziato che nel ricorso per sequestro degli assegni, non viene mai dedotta la nullità del patto di garanzia</p>			

Il Presidente estensore
dr. Gianfranco D’Aietti

<p>ma solo l'inadempimento contrattuale e la futura azione di risoluzione contrattuale. Peraltro la consegna di assegni post-datati (a garanzie del pagamento) non configura alcuna conseguenza di "nullità del patto di garanzia" (non si condivide la decisione del Tribunale di Rimini, citata, che ritiene ammissibile il sequestro di assegni post-datati), ma come affermato recentemente dalla Suprema Corte, 25-05-2001, n. 7135 "ai sensi dell'art. 31 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, la post-datazione non induce di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento".</p>			
problema	richieste ed argomenti del reclamante	richieste ed argomenti dei reclamati	Decisione del Tribunale collegiale
le inadempienze contrattuali	non sussisterebbero	sono gravi e giustificano il sequestro	questione assorbita dalla decisione che precede.
i vizi della fornitura riscontrati dal consulente tecnico di ufficio	i vizi sarebbero insussistenti e artatamente e tardivamente dedotti al solo scopo di	CTU, avrebbe puntualmente riscontrato tutti i gravi vizi, difetti e difformità lamentati	questione assorbita dalla decisione che precede.
il contraddittorio del C.T.U.	non sarebbe stato rispettato il contraddittorio. Le memorie dei CTP non sono state allegate dal C.T.U.	il giudice avrebbe comunque valutato la congruenza delle deduzioni disattendendo le deduzioni.	questione assorbita dalla decisione che precede.
il CTU (geometra) non sarebbe adeguatamente competente	occorreva un esperto di materiali (architetto o ingegnere)	le parti reclamate non prendono posizione sul punto	questione assorbita dalla decisione che precede.
il ctu. ha espletato prove tecniche senza contraddittorio	le prove tecniche sono state demandate a terzi senza possibilità di intervento del CTP	le parti reclamate non prendono posizione sul punto	questione assorbita dalla decisione che precede.
spese della procedura (il giudice ha condannato al pagamento)	le spese liquidate dal giudice sarebbero eccessive	il giudice avrebbe correttamente applicato il principio della soccombenza.	Il Collegio osserva che l'accoglimento del reclamo (con il rigetto della domanda cautelare svolta) comporta la soccombenza sulle spese (art. 669-septies) di ZZZZZ Paolo e Xxxxx sia della fase innanzi al giudice monocratico che nella fase del reclamo con relativa loro condanna. Tuttavia va osservato che il giudice del procedimento cautelare "sequestro giudiziario" ai sensi dell'art. 669-octies, 7° comma non avrebbe potuto porre le spese a carico del soccombente in quanto il provvedimento di sequestro era non era "idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito".
<p>Decisione del Tribunale collegiale - Statuizione sulle spese Il Collegio pone a carico dei reclamati ZZZZZ Paolo e Xxxxxs.r.l., in solido tra loro le spese della fase</p>			

Il Presidente estensore
dr. Gianfranco D'Aietti

monocratica del giudizio cautelare nella stessa misura determinata dal primo giudice e li condanna a pagare tale somma a favore di Luca Yyyyy.

Pone a carico di ZZZZZ Paolo e Xxxxxs.r.l., interamente le spese liquidate a favore del C.T.U. e li condanna a rimborsare alla controparte Luca Yyyyy la quota parte dei compensi del consulente tecnico di ufficio da quest'ultima eventualmente erogati al C.T.U. in base al provvedimento di liquidazione provvisoria.

Condanna ZZZZZ Paolo e Xxxxxs.r.l in solido tra loro a pagare a favore di Luca Yyyyy le spese della fase di reclamo che liquida in € 422,00 per diritti, € 93,00 per spese, € 2250,00 per onorari, oltre 12,5% per spese generali, IVA e c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo presentato avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sondrio il 12.4.2012 nel procedimento cautelare n. 315/11 RG.

- in accoglimento del reclamo dichiara inammissibile la domanda di sequestro giudiziario proposta e revoca il sequestro dei tre assegni bancari disposto con ordinanza del 12.4.2012 (confermativa del decreto del 14.02.2011);
- pone a carico dei reclamati ZZZZZ Paolo e Xxxxxs.r.l., in solido tra loro le spese della fase monocratica del giudizio cautelare, nella stessa misura determinata dal primo giudice e li condanna in solido a pagare tali somme a favore di Luca Yyyyy.
- Pone a carico di ZZZZZ Paolo e Xxxxxs.r.l., interamente le spese liquidate a favore del C.T.U. e li condanna a rimborsare alla controparte Luca Yyyyy la quota parte dei compensi del consulente tecnico di ufficio da quest'ultima eventualmente erogati al C.T.U. in base al provvedimento di liquidazione provvisoria.
- condanna ZZZZZ Paolo e Xxxxxs.r.l in solido tra loro a pagare a favore di Luca Yyyyy le spese della fase di reclamo che liquida in € 422,00 per diritti, € 93,00 per spese, € 2250,00 per onorari, oltre 12,5% per spese generali, IVA e c.p.a.

Si comunichi.

Sondrio, 11 luglio 2012

Il Presidente del Tribunale
Dott. Gianfranco D'Aietti